

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 10-7517/2018

**OGGETTO: COMUNE DI BOLLENGO - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.I. -
OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I., adottato dal Comune di Bollengo, con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 08/11/2017 ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con nota prot. 452 del 06/02/2018, pervenuto in data 07/02/2018 (ns prot. n. 16753 del 07/02/2018), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. VP_003/2018)

dato atto che il Comune di Bollengo è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Bollengo a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. vigente del Comune di Bollengo, prevede di apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione ed agli elaborati grafici, al fine di *“risolvere, con la presente variante, alcuni bisogni - anche puntuali - emersi di recente nella comunità locale. Essi sono in sintesi:*

- 1. riequilibrare l'edificazione ad uso abitativo, tra richieste di stralci e nuovi bisogni/attese, nonché recepire - ove possibile - le richieste di modifica delle previsioni vigenti a seguito di attuazioni avvenute;*
- 2. dare compatibilità ad un'area edificata per l'insediamento di funzioni di servizio pubblico in ambito Attrezzature Sanitarie per una casa di riposo per anziani, sopprimendo un'analogha previsione vigente a ridosso dell'abitato storico;*
- 3. rendere più coerente e comprensibile l'Art. 26 delle NTA di PRG con la definizione dell'Art. 52 del Regolamento Edilizio, in merito alla disciplina delle opere di recinzione;*

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 – 6085 - Fax 011 861 4401
urban@cittametropolitana.torino.it protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

4. precisare il disegno della viabilità pubblica e dei parcheggi pubblici nell'area di confluenza tra la Strada Provinciale n. 228 e la Strada dell'Allaas".

In particolare la Variante prevede:

PUNTO 1:

- "A": in area Ex-Fornace si intende ricondurre l'ambito di una vecchia cascina compresa in area normativa "ICE" (commerciale/direzionale) ad una più congrua area "AER" (prevalente destinazione residenziale), in linea con altre aree presenti nell'intorno che presentano la medesima condizione, non essendo mai stata destinata ad attività del settore economico;
- "B": a tergo delle aree ormai attuate "CC17" e "CC22", vi è un'area di circa 2.100 mq che risulta servita dalle urbanizzazioni e dotata di accessibilità. È volontà dell'Amministrazione Comunale accordare a quest'area un'edificabilità per aree di completamento (aree "AC"); [tale previsione dovrà trovare giustificazione con le "Prescrizioni che esigono attuazione" contenute all' art. 17 commi 8, 9 e 10 delle N.d.A. del PTC2, in quanto **suolo agricolo e naturale ricadente nella classe 2ª d'uso dei suoli**;
- "C": sul confine con il comune di Burolo, alle spalle del Castello, vi è un'ampia proprietà che include alcuni fabbricati, in parte abitativi ed in parte di pertinenza, non più funzionali all'attività agricola e che la proprietà intende utilizzare anche per avviare un'attività di B&B. L'intera area, con i fabbricati, è oggi ricompresa nell'ambito agricolo di valore paesaggistico da P.R.G. e si propone di riconoscere un ambito consolidato con prevalente destinazione residenziale "AER", circoscritto all'area realmente occupata dagli immobili. Si propongono eventuali modesti ampliamenti. L'area **ricade in classe geologica IIIa per circa il 50% posto verso nord (il resto in Classe II)**. Stante la disciplina definita per tale categoria...tenuto conto che l'area riconosce solo una situazione esistenze con fabbricati interamente legittimati da un Condono Edilizio, non ci sono controindicazioni a tale perimetrazione, che non induce possibilità di nuova edificazione, ma solo eventuali modesti ampliamenti, che comunque la norma...già disciplina come segue: [Nella Classe IIIa] Eventuali ampliamenti di edifici isolati e non cartografabili alla presente scala sono ammessi solamente a seguito di dettagliata indagine geomorfologica, idrogeologica e idraulica che ne stabilisca analiticamente l'appartenenza ad una classe di rischio inferiore ... [premessi che la documentazione trasmessa è priva degli estratti della "Carta di sintesi dell'idoneità urbanistica" per cui è possibile riferirsi solo ai contenuti citati in Relazione e qui riportati, per rendere attuabili gli interventi posti nella porzione d'area in classe di rischio idrogeologico IIIa, la Relazione rende necessaria la redazione di una "dettagliata indagine geomorfologica, idrogeologica e idraulica che ne stabilisca analiticamente l'appartenenza ad una classe di rischio inferiore": **non è coerente** con la condizione di cui alla lettera g) comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i in merito al requisito della Variante quale "**parziale**", che cita "non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente". Inoltre, l'intervento (relativamente alla porzione in classe IIIa) **non è compatibile con le "prescrizioni che esigono attuazione"** di cui al comma 10 art. 17 delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: "...sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti,

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 – 6085 - Fax 011 861 4401
urban@cittametropolitana.torino.it protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

le aree a rischio idrogeologico...". Qualora l'area coinvolgesse ambiti boscati da PTC2, devono trovare altresì applicazione le "prescrizioni che esigono attuazione" del PTC2 artt. 17 comma 10 e 26 comma 3] ;

- "D": in Via Roma, nel tratto compreso tra la chiesa di San Rocco e l'intersezione con Via Cavour, l'Amministrazione intende trovare soluzione ad un problema di sicurezza della strada creando un'accessibilità dal retro della cortina di fabbricati. Da ciò scaturisce la proposta di variante di due piccoli ambiti di completamento residenziale da attuare con Permesso di Costruire Convenzionato (S.F. complessivamente pari a 1.977 mq) una viabilità pubblica da realizzarsi - in parte - attraverso dismissioni connesse all'attuazione dei suddetti completamenti;
- "E": nella zona di "confine" tra l'area prevalentemente residenziale e quella più propriamente produttiva, in principio di Via Nigra, vi sono due piccoli appezzamenti, per i quali l'Amministrazione ritiene giusto riconoscere la più idonea zona "Aree libere interstiziali entro il territorio urbano" (Art. 45 delle NTA);

PUNTO 2: il Comune intende allocare in una zona diversa l'esistente previsione "Servizi di livello extra-comunale per Attrezzature Sanitarie". Tale ambito esistente ha una superficie di 10.498 mq, non è mai stato caratterizzato da un preciso interesse e presenta un uso del suolo agricolo seminativo. Esiste invece un ambito posto al margine sud-orientale del Comune che risulta già in parte compromesso da strutture edificate che, un tempo, ospitavano una grande attività di ristorazione. L'Amministrazione vorrebbe riconoscere su questo ambito la medesima disciplina che il PRG assegna alla previsione vigente per realizzare una struttura RSA da 3 nuclei di 20 posti letto;

PUNTO 3: modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione Art. 26 *Recinzioni e muri di contenimento* delle N.T.A. di P.R.G. in coerenza con il Regolamento Edilizio.

PUNTO 4: viene meglio precisato il disegno della viabilità pubblica e dei parcheggi pubblici nell'area di confluenza tra la SP n. 228 e la Strada dell'Allaas;

Ricadute delle modifiche proposte sulla Capacità Insediativa di Piano:

la Variante prevede di "recuperare" della Capacità insediativa residenziale "tenuta in riserva" dalle precedenti varianti parziali, che l'avevano ridotta di 40 abitanti rispetto al dato originario e rileva che il Comune ha attuato il 60% delle previsioni del P.R.G. vigente per le aree di completamento e di espansione. [considerato che la Variante prevede l'incremento di 24 abitanti e che il Comune ha attuato il 60% delle previsioni del P.R.G. vigente per le aree di completamento e di espansione, quanto proposto non è rispondente con la **condizione di variante "parziale" ai sensi della lettera e) del comma 5 art. 17 LR 56/77** e s.m.i., che cita: *... "non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale (vigente) in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio]*

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 - 6085 - Fax 011 861 4401
urban@cittametropolitana.torino.it protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

Preso atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale, al fine della verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, ha deciso di avviare il procedimento integrato *“in maniera contestuale”*, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.I. con il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS; pertanto, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad inoltrare la Verifica di V.A.S. al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto *“Soggetto con Competenze Ambientali”*, ai sensi della normativa sopracitata;

consultato il servizio Viabilità 3 della Città Metropolitana di Torino in data 26/02/2018;

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 43 del 08/11/2017** di adozione della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. vigente:

- **contiene** *“la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale [che occorrerà riverificare sulla luce delle precisazioni sopra evidenziate] e non contiene* (ad eccezione del p.to f) *“il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”*, così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- **non contiene** la dichiarazione relativa al comma 1bis art. 17 L.R. 56/77: *“Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse”*;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 – 6085 - Fax 011 861 4401
urban@cittametropolitana.torino.it protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell’art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di incompatibilità del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 94 - 6677/2018 del 14/03/2018

DETERMINA

- **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. del Comune di Bollengo, adottato ai sensi dell’articolo 17, L.R. n. 56/77, dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 08/11/2017, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla modifica di cui al “*Punto 1 C*” oltre alle cause di incompatibilità, già evidenziate con Decreto, si segnala all’Amministrazione Comunale, differentemente da quanto riportato dalla “*Relazione Illustrativa*” che individua tra le condizioni per rendere attuabile l’intervento posto in area in Classe IIIa di rischio idrogeologico, la redazione di una indagine geomorfologica, idrogeologica ... ecc ... che ai sensi della lettera g), *comma quinto, dell’articolo 17, L.R. 56/77, le Varianti Parziali “...non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;”*; **pertanto una eventuale modificazione della classe di rischio idrogeologico dovrà essere affrontata mediante l’avvio di una Variante Strutturale al P.R.G.**;
 - b) con riferimento a quanto sopra, si segnala, per ulteriori approfondimenti, in particolare in merito alla definizione di carico antropico, quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417 “*Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e*

pianificazione urbanistica”;

- c) l’area “Punto 1 C” si presenta isolata dal contesto edificato e scollegata dalle reti di urbanizzazione (fognatura ed acquedotto – cfr Tav. allegata alla Variante) e si invita l’Amministrazione Comunale a confrontarsi con il contenuto del comma 6 dell’articolo 17 L.R.56/77;
- d) sempre nel merito del comma sopracitato, ovvero relativamente alle reti di urbanizzazione, si suggerisce di verificare per la modifica “punto 1 B” se la tavola delle Reti allegata alla Variante è aggiornata con le ultime edificazioni realizzate e, per la modifica “punto 1 A”, specificare come avviene lo scarico dei reflui;
- e) **suoli agricoli e naturali ricadente nella classe 2^a d’uso dei suoli:** il PTC2 tutela i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d’Uso dei Suoli e ne contrasta l’edificazione “*ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l’interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. ... che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all’art. 13 ...*”. Dai dati in nostro possesso, il 50% del territorio comunale ricade nella classe 2^a di uso dei suoli. Pertanto, le modifiche proposte, in particolare il “punto 1 B”, ma anche “1 D”, dovranno trovare giustificazione con le “*Prescrizioni che esigono attuazione*” contenute all’art. 17 commi 8, 9 e 10 delle N.d.A. del PTC2 e si suggerisce di dettagliare nella Relazione illustrativa le modifiche proposte, caso per caso, con le *Prescrizioni* del PTC2 in merito;
- f) capacità insediativa residenziale: si rimanda a quanto già osservato e si evidenzia che ai sensi della LR 56/77 art. 17 comma 5 lettera e) non è consentito incrementare la C.I.R. se non in casi particolari e limitati, ove sia già stato raggiunto almeno il 70% delle previsioni del PRG vigente per le aree di completamento e di espansione. Pertanto, come formulate, le modifiche che prevedono incremento di abitanti senza aver raggiunto il presupposto della norma regionale, non possono essere attuate con variante parziale; si riporta la **lettera e) del comma 5 art. 17 LR 56/77** e s.m.i., che cita: *...“non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale (vigente) in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l’avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio”;*
- g) si suggerisce di verificare se la variazione dell’art. 26 delle N.T.A. del P.R.G.C. “*recinzioni e muri di contenimento*” non modifichi le norme di tutela e salvaguardia degli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della LR 56/77, come condizione di “parzialità” della variante (art. 17 comma 5 lettera h);
- h) in merito alla modifica relativa alla casa di riposo per anziani, considerato la dichiarata appartenenza alla categoria di “*aree per Servizi artt. 21 e 22*”, si suggerisce di definire con esattezza la metratura eliminata ed inserita, producendo idonea tabella vigente/variante ;

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

- i) modifica punto "1 D": si suggerisce di dettagliare la proprietà, modalità di dismissione e la manutenzione della nuova viabilità prevista, considerando che i nuovi lotti edificabili non perimetrano tali spazi, ma solamente l'area edificabile; verificare inoltre la campitura grafica dell'ambito "CC31";
- j) in merito alla modifica "punto 2" (casa di riposo), la Relazione, a pag. 8, riferisce che l'area rientra tra gli ambiti ad elevato valore ecologico, "posta al margine del varco individuato quale connettivo tra il SIC della Serra ed il corridoio fluviale della Dora Baltea. Pertanto si prevede nelle norme che l'ambito venga attuato mediante PdC convenzionato con l'obbligo di farsi carico di misure compensative tali da garantire la connettività ecologica presente...", ma tale aspetto non è stato trovato nella norma d'area e si suggerisce pertanto di esplicitarlo. Considerando che l'intervento interessa delle porzioni di territorio comprese nel SIC della Serra d'Ivrea, si richiama la D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" punto "1.8. "Integrazione tra procedure ambientali" comma "VI integrata nella VAS" ed anche le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (testo coordinato). A titolo di apporto collaborativo, si ricorda che ai sensi della citata D.G.R., i "soggetti con competenza ambientale" (par. 1.3 Criteri per l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale - punto b), per le "Varianti parziali ...: a seconda dei casi ...singoli settori regionali con responsabilità amministrativa specifica per materia (nel caso di ricadute su aree della Rete Natura 2000, il Settore regionale competente in materia di valutazione d'incidenza o il soggetto gestore del sito qualora venga ad esso delegata la competenza allo svolgimento della valutazione d'incidenza dei piani), Enti di gestione delle Aree protette, ASL, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza per i beni archeologici, Ambiti territoriali ottimali competenti in materia di reti idriche e rifiuti (ATO), altri soggetti". L'Autorità competente alla valutazione d'incidenza per i piani è la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Tutela e Governo del territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali (fatta salva la specifica delega della competenza allo svolgimento della valutazione d'incidenza sul piano ad altro soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000 interessato);
- k) Si riporta il parere del Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza Ambientale pervenuto via mail in data 16/03/2018: "in via generale si osserva che l'istruttoria verrebbe facilitata dalla compilazione di una scheda apposita per ogni intervento, che, oltre alla ricognizione dei vincoli, ne riporti la localizzazione in modo chiaro, soprattutto in considerazione del fatto che gli interventi sono sparsi, di dimensione contenuta e quindi difficili da collocare nel territorio comunale. Sotto il profilo ambientale si esprimono le seguenti valutazioni al documento di Verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS; nel capitolo 2 "Descrizione del SIC della Serra d'Ivrea", occorre che, per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, vengano citate per completezza: le Misure di Conservazione Generali approvate dalla Regione con Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 e smi. le Misure di Conservazione Sito Specifiche relative al Sito approvate con DGR 30-4238 del 21/11/2016 e la designazione del Sito a Zona Speciale di

Conservazione con Decreto del MATTM in data 26 maggio 2016. La designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce l'entrata a pieno regime di misure di conservazione sito specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020. Pertanto occorre che prioritariamente venga valutata la compatibilità degli interventi previsti rispetto alle MdC Sito Specifiche sopra citate, da parte dell'Ente gestore e/o dal competente Servizio regionale. Le misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso: obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario; attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in un stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario";

- l) riguardo al P.P.R. recentemente approvato, si rileva che l'ambito di modifica "punto 2", ricade nelle zone con "Dichiarazione di not. int. pubb. della zona del lago di Viverone e della Serra Morenica di Ivrea" "D.M. 01/08/1985" e si rimanda alle **Prescrizioni** elencate nella scheda specifica, che, commisurate all'intervento in previsione, dovranno essere recepite nella norma d'area, Inoltre, l'ambito in oggetto è compreso, ai sensi della "Tav. 4 componenti paesaggistiche", nelle "SV3 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico" "SV6 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico" "Fulcri naturali", ai quali si rimanda per le specifiche di tutela;
- m) si ricorda che l'Atto di adozione della Variante deve riportare "un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.". La Deliberazione C. C. trasmessa effettua la ricognizione unicamente del parametro di cui alla lettera f) relativo alle superfici produttive. Tutti i contenuti sopracitati devono essere riportati nell'ordine previsto dalla L.U.R., **anche se non oggetto di modifiche** nell'atto di approvazione del Progetto Definitivo della Variante Parziale;
- n) la documentazione di Variante presenta alcune carenze formali, da definirsi in sede di approvazione del progetto definitivo. In particolare si rileva che:
- in merito agli elaborati grafici di Variante, oltre all'elaborato "2 - 1:5.000" dovrà essere allegata la Tavola in scala 1:2.000 (vigente e variante);
 - la relazione di Variante riporterà la compatibilità al PTR e, per quanto attiene il PTC2 sarà integrata dall'approfondimento e recepimento delle "prescrizioni" oggetto di osservazioni e/o incompatibilità;
 - la documentazione di Variante deve riportare su ciascun elaborato gli estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale), il timbro del Comune, la firma del Segretario Comunale e le firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere -o di altri professionisti - sugli elaborati di specifica competenza;
 - come previsto dal comma 1bis art. 17 L.R. 56/77 "*Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica*

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 – 6085 - Fax 011 861 4401
urban@cittametropolitana.torino.it protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse”); tale dichiarazione andrà riportata in sede di approvazione del progetto definitivo,

- o) verifica di compatibilità acustica: a supporto di quanto asserito in Relazione (ovvero che “*le modifiche previste con la presente variante non sono rilevanti...*”) la compatibilità acustica delle modifiche dovrà essere supportata da una specifica *dichiarazione di compatibilità* con il P.C.A. e si suggerisce di allegare contestualmente anche lo stralcio del Piano di Classificazione Acustica comunale relativo alle varie modifiche ed in particolare: “*punto 1 A*” ove è presente un’area produttiva, “*punto 1 B*” e “*1 D*” per nuove aree residenziali, “*punto 1 C*”, “*punto 2*” residenza per anziani. Ove se ne renda necessario, si ricorda che, prima dell’approvazione della Variante parziale, dovrà essere aggiornato il Piano di Classificazione acustica comunale, ricordando che ai sensi del comma 4 art. 5 L.R. n.52/2000 “*ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica dell’eventuale revisione della classificazione acustica*”;
- p) in merito alla documentazione di carattere idrogeologico, considerando che il Comune è adeguato al PAI, si suggerisce di allegare alla Variante la “*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica*”, anche per stralci delle modifiche in oggetto;
- q) si allega il **parere del Servizio Viabilità 3** della Città Metropolitana, prot. n. 34603 del 19/03/2018, relativamente alle modifiche interessanti la rete viaria (p.to 1 D e 4); in merito alla nuova viabilità, si rimanda anche all’art. 42 “*Piste ciclabili*” comma 7 delle N.d.A. del PTC2 (“*Prescrizione che esige attuazione*”);
- r) in ultimo, a titolo di apporto collaborativo, si suggerisce di modificare i riferimenti alla “*Provincia*”, con “*Città Metropolitana*”;
- **di dare atto** che alla luce dell’espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 17 della L.R. 56/77, il quale prevede “*se la provincia ... ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP ... o i progetti sovracomunali approvati o ... osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia.....oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia....*”;
 - **di precisare** che, con specifico Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino è stata dichiarata l’incompatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, articolo 17 della L.R. n. 56/77;

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 – 6085 - Fax 011 861 4401
urban@cittametropolitana.torino.it protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

- **di trasmettere** al Comune di Bollengo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 22/03/2018

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. *Giannicola Marengo*)
F.to in originale